

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

22° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 APRILE 1997

Presidenza del vice presidente **BISCARDI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1031) *Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico*

(875) *ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 5 e *passim*
BRUNO GANERI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 9

D'ONOFRIO (*CCD*) Pag. 4
LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*..... 4, 5, 9 e *passim*
LOMBARDI SATRIANI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione*..... 3, 4, 5 e *passim*
MARRI (*AN*) 3, 4, 5 e *passim*
MASULLO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 4
MONTICONE (*PPI*) 8, 9, 12
OCCHIPINTI (*Misto-Rete l'Ulivo*) 13

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico

(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1031 e 875.

Ricordo che nel corso della seduta del 25 marzo si è stabilito di assumere quale testo base il disegno di legge n. 1031 e che sono stati approvati i primi tre articoli.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli seguenti:

Art. 4.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di materiale non librario o di prodotti editoriali similari;
- d) l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo nonchè il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere e) e f).

2. I documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima distribuzione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il tipografo, ove manchi l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione;».

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) il produttore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari realizzati nel territorio nazionale;

c-bis) il distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari distribuiti su licenza per il mercato italiano;».

4.3 BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, SERVELLO

Sopprimere il comma 2.

4.4 BUCCIERO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La consegna dei documenti alle biblioteche ed agli istituti individuati negli articoli 5, 6 e 7 è fatta direttamente o mediante spedizione in esenzione postale.

2-ter. All'articolo 98 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Ai documenti destinati al deposito legale spediti alle biblioteche e agli istituti previsti dalla legge è concessa l'esenzione dalle tasse postali”».

4.1 BISCARDI

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. È necessario, proprio per realizzare gli obiettivi che il disegno di legge si propone, che vi sia comunque un responsabile; ed allora l'emendamento 4.2 propone che, ove manchi l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, diventi responsabile il tipografo. Non esiste un dovere senza che si individui un soggetto di tale dovere; altrimenti si resterebbe eccessivamente nel vago. Questa è l'intenzionalità politica di questo emendamento.

PRESIDENTE. Aggiungo che questa esigenza è stata segnalata anche dalla Commissione affari costituzionali. L'emendamento consente di superare la contrarietà espressa sull'articolo dalla Commissione stessa.

MARRI. Signor Presidente, circa l'emendamento 4.2 del relatore devo dire che ritengo sia impossibile che ove manchi l'editore sia responsabile il tipografo, in quanto l'editore è soggetto ad una licenza e non credo che il tipografo possa stampare senza licenza da editore. Quindi non vedo perchè scaricare sul tipografo le responsabilità che sono dell'editore.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Ci sono migliaia di pubblicazioni senza editore, ad esempio quelle a spese dell'au-

tore. Io posso pagare il tipografo e farmi pubblicare una cosa come autore.

MARRI. Se c'è una licenza da editore, e se non si può editare senza licenza, non vedo come può un tipografo stampare e pubblicare senza licenza. È fuori legge.

MASULLO. Però quella licenza è da impresa, mentre si può pubblicare in proprio. Ad esempio, un industriale delle calzature deve avere la licenza, il che non toglie che io in proprio possa andare dal calzolaio a farmi fare le scarpe.

MARRI. Se uno va in proprio dal tipografo assume da privato la responsabilità dell'editore; quindi rimane responsabile l'autore del libro.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Ma si dice «ove manchi».

D'ONOFRIO. Non può essere responsabile in quanto tipografo.

MARRI. Non può essere responsabile il tipografo. Se io edito o stampo un libro, il libro è mio, e la responsabilità è mia o dell'editore, ma non del tipografo.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. L'autore può essere un anonimo o usare uno pseudonimo. Io posso scrivere poesie e inventare uno pseudonimo. In questo caso l'editore non esiste, l'autore è di fatto ignoto perchè usa un nome d'arte, essendo un nome non rispondente alla realtà: nel caso in cui questi due titolari di dovere vengano a mancare, subentra come titolare di dovere il tipografo. Questo è il senso dell'emendamento. Se non si è convinti si vota contro, ma il fatto che esista una produzione sterminata di pubblicazioni senza editore è indiscutibile. L'autore, ripeto, può essere un anonimo, che non esiste in realtà.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Concordo con l'impostazione del relatore.

MARRI. Anche nel caso dell'emendamento 4.3 ci troviamo di fronte a delle responsabilità che non sono quelle del diretto interessato in quanto produttore o distributore. Il distributore è una seconda persona che non si può coinvolgere direttamente con il produttore, perchè il responsabile rimane il produttore. Altrimenti si arriverebbe a questa logica: se non c'è il produttore è responsabile il distributore, poi la libreria, e poi la gente che compra il libro! Ecco perchè vanno individuate con precisione le responsabilità per il deposito legale.

Per quanto riguarda tutto il materiale realizzato nel territorio nazionale, vogliamo che sia esente da responsabilità il distributore, che non è altri che colui che acquista direttamente dal produttore il quale ha l'ob-

bligato di eseguire il deposito legale. Vogliamo invece prevedere la responsabilità del «distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari distribuiti su licenza per il mercato italiano» perchè in questo caso il distributore, che importa il materiale, è il primo e diretto responsabile per il deposito legale, essendo il produttore all'estero.

Faccio poi mio l'emendamento 4.4 del senatore Bucciero che tende a sopprimere il comma 2 relativo ai tempi di consegna dei documenti. Questa misura viene incontro ad alcune difficoltà di interpretazione assai meglio chiarite in un emendamento di analogo contenuto presentato all'articolo 8, che tra l'altro specifica le sanzioni.

PRESIDENTE. Dal momento che è stato soppresso l'istituto della franchigia, ritiro l'emendamento 4.1 in cui si prevedeva l'esenzione dalle tasse postali per l'invio dei documenti destinati al deposito legale.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 4.3 esprimo parere favorevole. Il parere sull'emendamento 4.4 è invece contrario, in quanto ritengo sia utile fissare il termine entro il quale va consegnato l'esemplare.

Come è stato detto, non è possibile accogliere l'emendamento 4.1 in quanto non esiste più la franchigia postale, e infatti è stato correttamente ritirato. Invito però il Governo a recepire i contenuti di tale emendamento perchè l'obiettivo che si poneva era pienamente condivisibile.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Concordo con il parere espresso dal relatore in merito agli emendamenti 4.3 e 4.4 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, una volta valutati gli oneri di carattere finanziario, sono disponibile ad accettarne la sostanza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

MARRI. A nome del mio Gruppo dichiaro che voterò contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Bucciero e fatto proprio dal senatore Marri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme, banche di dati non in linea sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il responsabile del deposito legale, da individuare nel regolamento attuativo della presente legge;

b) due copie dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, sono consegnate all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie delle registrazioni sonore, delle videoregistrazioni, dei documenti multimediali sono consegnate alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), è consegnata alla Cineteca nazionale, istituita come dipartimento del Centro sperimentale per la cinematografia, con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

2) una copia negativa, ovvero una copia positiva nuova, dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, a cura del produttore dei film; l'obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia negativa dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 citato, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

g) per i programmi radio e teletrasmessi, la commissione di cui all'articolo 9 definisce i criteri di scelta che le emittenti dovranno seguire nel costituire e curare le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e rese disponibili alla consultazione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «manifesti,» inserire le altre: «cartoline illustrate».

5.7

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «nel regolamento attuativo della presente legge» con le altre: «con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

5.6

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sono consegnate» inserire le seguenti: «, rispettivamente, all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e».

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «due copie» con le seguenti: «tre copie»; conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«3) una all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;».

5.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «due copie delle registrazioni sonore,» con le seguenti: «due copie delle incisioni e delle registrazioni sonore,».

5.5

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) una copia dei beni artistici è consegnata all'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione».

5.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I documenti di cui al presente articolo, dopo il deposito, sono sottoposti alle commissioni tecniche di cui all'articolo 9, comma 1-ter, che determinano quali documenti debbano essere conservati permanentemente. Ai fini del presente comma, le commissioni tecniche operano con stretta periodicità».

5.4

IL RELATORE

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti da me presentati all'articolo 5 riflettono l'esigenza di rendere questa legge più adatta a conseguire gli scopi che si prefigge. L'emendamento 5.7, relativo alle cartoline illustrate, è da ritenere importante, anche se intendo risparmiare alla Commissione un'illustrazione dettagliata della storia di questo strumento che ha alle spalle una vastissima letteratura dettagliata e comprende anche aspetti minuti della nostra società.

Con l'approvazione di tale emendamento, le cartoline illustrate sono a tutti gli effetti da considerare tra i documenti da consegnare alle biblioteche nazionali di Roma e di Firenze e a quella regionale competente per territorio.

Con l'emendamento 5.6 si stabilisce che il Ministro per i beni culturali e ambientali deve sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'individuazione della biblioteca regionale competente per territorio. È un riconoscimento doveroso – considerata la dimensione federalista verso la quale stiamo sempre più andando – della soggettività delle istituzioni locali.

Gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3 sono rispettivamente volti ad individuare nell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione uno degli enti presso i quali depositare le copie dei documenti fotografici, di quelli di grafica d'arte nonché dei beni artistici.

L'emendamento 5.5 è meramente tecnico e tende a introdurre le incisioni sonore tra i supporti da consegnare alla Discoteca di Stato per evidenti ragioni diacroniche.

Infine, l'emendamento 5.4 prevede che i documenti soggetti al deposito siano sottoposti a commissioni tecniche, al fine della valutazione della loro conservazione permanente.

MONTICONE. Dal momento che mi trovo concorde con il relatore sugli altri emendamenti, interverrò unicamente su quello attinente alle cartoline illustrate, sul quale permangono in me dei dubbi. Anche se è

certamente vero che le cartoline illustrate sono fonte storica di grande importanza, soprattutto ai fini della ricostruzione della cultura e del costume del nostro paese, da un punto di vista pratico risulta estremamente difficile imporre ai piccoli tipografi di provincia che stampano cartoline illustrate di inviarne tre copie per il deposito legale, secondo quanto prevede la normativa. È un onere eccessivo per l'attività artigianale. Pertanto, pur comprendendo e condividendo la valutazione in merito all'importanza storica, sociologica e culturale delle cartoline illustrate, esprimo parere contrario.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Il senatore Monticone sa perfettamente che le cartoline illustrate, per le loro caratteristiche, sono sottoposte ad un'opera di dispersione enorme. L'emendamento ha lo scopo di rendere meno faticosa per i ricercatori l'individuazione di un materiale altrimenti di difficile ricostruzione.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. La preoccupazione espressa dal senatore Monticone non mi sembra del tutto infondata, anche in considerazione delle sanzioni previste all'articolo 8 per il mancato deposito. Un tipografo che stampa un centinaio di cartoline in un piccolo comune, pur compiendo un'opera eroica, può incorrere in sanzioni amministrative rilevanti. Il Governo si affida al voto della Commissione, condividendo però le preoccupazione espresse dal senatore Monticone.

PRESIDENTE. Questo emendamento è correlato ad un altro emendamento già approvato in sede di articolo 3 relativo alle categorie di documenti destinati al deposito legale. Pertanto, qualora fosse respinto, si renderebbe necessario procedere ad un coordinamento delle due norme.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Se si approva l'emendamento, resta comunque la possibilità di recepire le preoccupazioni espresse dal senatore Monticone e in qualche maniera anche condivise dal Sottosegretario per quanto riguarda la sanzione. Si potrebbe intervenire con una forte riduzione delle sanzioni previste con particolare riferimento al mancato deposito delle cartoline illustrate.

BRUNO GANERI. Credo di avere capito dall'intervento del collega Monticone che la preoccupazione è più che altro legata alle sanzioni nelle quali incorrerebbero i piccoli artigiani che stampano le cartoline, mentre sul valore della cartolina in quanto testimonianza storica e di costume mi pare che siamo tutti d'accordo, e anche il Sottosegretario si è espresso in tal senso. Si potrebbe allora, come ha suggerito il relatore, procedere ad una revisione delle sanzioni e mantenere l'emendamento.

MONTICONE. Rimango comunque contrario all'emendamento 5.7.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Come ho detto prima, nutro anch'io delle preoccupazioni su questo

emendamento, ma mi rimetto alla Commissione. Confermo invece il parere favorevole su tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione degli emendamenti, tutti presentati dal relatore.

Metto ai voti l'emendamento 5.7.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

(Pubblicazioni ufficiali. Pubblicazioni edite con il contributo o il patrocinio pubblico)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare un esemplare alla biblioteca del Senato della Repubblica e un esemplare alla biblioteca della Camera dei deputati delle pubblicazioni ufficiali delle quali sono editori in proprio, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori

esterni. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata nel regolamento attuativo della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare alla biblioteca del Senato della Repubblica un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo o comunque sotto il loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le istituzioni private beneficiarie di contributi o destinatarie di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico, hanno l'obbligo di consegnare alla biblioteca del Senato un esemplare di ogni pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo o comunque sotto il loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali.

3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 9.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: «un esemplare» fino a: «Camera dei deputati», con le seguenti: «tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia».

6.1

IL GOVERNO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «nel regolamento attuativo della presente legge» con le altre: «con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

6.4

IL RELATORE

All'emendamento 6.3, sostituire le parole: «storia locale» con le altre: «storia e culture locali».

6.3/1

IL RELATORE

Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali» con le seguenti «comunque attinente alla storia, con particolare riguardo alla storia locale, al diritto, con particolare riguardo alla storia del diritto italiano, all'economia e alle altre scienze sociali».

6.3

BISCARDI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Identico obbligo di consegna hanno gli enti sopra indicati nei confronti della biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia per le pubblicazioni comunque attinenti al diritto e alle scienze sociali».

6.2

IL GOVERNO

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Gli emendamenti 6.1 e 6.2 si illustrano da sè.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere positivo sugli emendamenti 6.1 e 6.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.3, il mio parere è favorevole a condizione che sia modificato dal subemendamento 6.3/1 da me presentato.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo concorda con il relatore. Inoltre è favorevole all'emendamento 6.4.

MONTICONE. Io sono un po' perplesso sugli emendamenti del Governo. È vero che ci si riferisce soltanto alle pubblicazioni ufficiali e a quelle edite con il contributo e il patrocinio pubblico; però, se è condivisibile l'obbligo di consegna alle biblioteche del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che rappresentano il potere legislativo e l'espressione della volontà popolare, lo stesso non può dirsi della biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia, alla quale potrebbe essere preferita qualunque altra biblioteca. Oltre tutto, questo susciterebbe analoghe richieste da parte di altre biblioteche di settore.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. La norma vale solo per le pubblicazioni di carattere giuridico.

MONTICONE. Anche una pubblicazione d'arte potrebbe essere edita con il patrocinio pubblico. Pertanto personalmente sono contrario agli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Si potrebbe precisare anche all'emendamento 6.1, come già risulta nell'emendamento 6.2, che le pubblicazioni da inviare alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia sono solo quelle attinenti al diritto e alle scienze sociali.

OCCHIPINTI. E allora le pubblicazioni artistiche dovrebbero essere inviate ad analoga biblioteca competente.

MARRI. Infatti, e così quelle scientifiche. E poi chi seleziona e dice che una certa pubblicazione è artistica e un'altra è scientifica, e quindi decide se si deve mandare o meno?

Il problema, secondo me, non è tanto quello di mandare o meno una copia alla biblioteca del Ministero di grazia e giustizia, ma è di selezionare la copia. L'editore che ha un libro che contiene in fondo dieci pagine che riguardano la giustizia come fa a sapere se deve mandarlo al Ministero di grazia e giustizia o meno? È molto difficile individuare correttamente le pubblicazioni che attengono esclusivamente al diritto e alle scienze sociali. Teniamo presente che poi ci sono le sanzioni. Io credo quindi che ci si debba limitare alle biblioteche che erano già state individuate; altrimenti le pubblicazioni scientifiche dovrebbero essere inviate al CNR, quelle artistiche alle biblioteche d'arte, e così via.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 6.2 del Governo prevede l'obbligo di consegna nei confronti della biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia per le pubblicazioni comunque attinenti al diritto e alle scienze sociali. Il Governo quindi si è già posto il problema.

MARRI. Nell'emendamento 6.2 si fa un preciso riferimento al diritto e alle scienze sociali. Ma chi dovrebbe decidere se un testo rientra tra quelli attinenti alle scienze sociali?

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. Il responsabile del deposito. Un editore non credo abbia difficoltà a stabilire se un testo è di natura giuridica o scientifica.

MARRI. Purtroppo accade spesso che in un libro a carattere giuridico un capitolo possa avere natura scientifica. In che modo è meglio comportarsi in quel caso? Non è sempre possibile stabilire se un testo appartiene ad una disciplina piuttosto che a un'altra.

LOMBARDI SATRIANI, *relatore alla Commissione*. È chiaro che un margine di incertezza rimane sempre.

MARRI. Mi pongo nei panni dell'editore che dovrà sempre fare riferimento ad una persona che seleziona i testi e decide quali siano pertinenti ad una determinata materia.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anche se comprendo le preoccupazioni del senatore Marri, credo che la formulazione degli emendamenti sia sufficientemente accoglibile. Il margine di incertezza è molto basso rispetto all'obiettivo principale che si persegue.

PRESIDENTE. In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, nonchè del fatto che comunque non è ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia sugli emendamenti all'articolo 8 in materia di sanzioni, rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

